

**DIRETTIVA 2005/79/CE DELLA COMMISSIONE****del 18 novembre 2005****che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

dopo avere consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione <sup>(2)</sup> fissa una lista di monomeri e di altre sostanze di partenza che possono essere usate per fabbricare materiali e oggetti di plastica. In base a nuove informazioni sulla valutazione del rischio di tali sostanze, nella lista comunitaria delle sostanze permesse in tale direttiva vengono inclusi alcuni monomeri ammessi provvisoriamente a livello nazionale così come nuovi monomeri.
- (2) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto di additivi che possono essere usati per fabbricare materiali e oggetti di plastica. L'elenco andrà modificato in modo da includere altri additivi valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (3) Per alcune sostanze dovranno essere modificate, sulla base di nuove informazioni disponibili, le restrizioni già fissate a livello comunitario. L'Autorità raccomanda in particolare di abbassare il limite di migrazione specifica (LMS) dell'olio di soia epossidato (ESBO) nelle guarnizioni in PVC che contengono tale sostanza, usate per sigillare vasetti in vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per l'infanzia destinati a lattanti e a bambini. L'Autorità nota infatti che l'esposizione dei bambini piccoli che mangiano regolarmente tali alimenti può superare la TDI. L'LMS per l'ESBO è stato perciò diminuito in queste particolari applicazioni da 60 a 30 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, mentre resta invariato in tutte le altre applicazioni.

(4) Sarà introdotto un periodo transitorio per guarnizioni in PVC contenenti ESBO, usate per sigillare vasetti di vetro, che sono posti in contatto con alimenti, entro il 19 novembre 2006.

(5) La direttiva 2002/72/CE va perciò modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati II, III, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in accordo con gli allegati da I a IV della presente direttiva.

*Articolo 2*

Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, con il numero di riferimento 88640 nella sezione A dell'allegato III alla direttiva 2002/72/CE, usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE della Commissione <sup>(4)</sup>, riempiti prima del 19 novembre 2006, che rispettano restrizioni e/o specifiche di cui alla sezione A dell'allegato III della direttiva 2002/72/CE, modificata dalla direttiva 2004/19/CE, possono continuare a essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento.

La data di riempimento può essere sostituita da altra indicazione che permetta comunque di identificare la data di riempimento. Su richiesta, la data di riempimento va messa a disposizione delle autorità competenti e di chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

Il primo e secondo comma non ostano alle prescrizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/19/CE (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

<sup>(4)</sup> GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

<sup>(5)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 novembre 2006. Essi inviano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra esse e la presente direttiva.

Essi devono applicare tali disposizioni in modo da:

- a) permettere il commercio e l'uso di materiali e di oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2006;
- b) vietare la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che non siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione uff-

ciale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

L'allegato II alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1) Il punto 2 dell'introduzione generale è sostituito dal testo che segue:

«2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

- a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini «... acido/i, sali,» compaiono nelle liste se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
- b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:
- i) sostanze il cui nome contiene i termini «... acido/i, sali,» che compaiono nelle liste, se non è/sono menzionato/i il/gli acido/i libero/i corrispondente/i;
- ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI.»

2) La sezione A viene modificata nel modo che segue:

a) nella tabella sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«11005	012542-30-2	Acrilato di dicitlopentenile	QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>
11500	000103-11-7	Acrilato di 2-etilestire	LMS = 0,05 mg/kg
12786	000919-30-2	3-amminopropiltrirossisilano	Contenuto residuo estraibile di 3-amminopropiltrirossisilano inferiore a 3 mg/kg di materiale di filler. Da utilizzare solo per il trattamento di superficie reattiva di filler inorganici
13317	132459-54-2	N,N'-bis[4-(etossicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenetetracarbossidimide	LMS = 0,05 mg/kg. Purezza > 98,1 % (p/p). Da usare solo come co-monomero (4 % massimo) per poliesteri (PET, PBT)
14260	000502-44-3	Caprolattone	LMS = 0,05 mg/kg (espresso come somma di caprolattone e di acido 6-idrossiesanoico)
16955	000096-49-1	Carbonato di etilene	Contenuto residuo = 5 mg/kg di idrogel usato nella proporzione di 10 g di idrogel per 1 kg di alimento. L'idrolizzato contiene glicole etileno avente LMS = 30 mg/kg
21370	010595-80-9	Metacrilato di 2-sulfoetile	QMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm <sup>2</sup> )
22210	000098-83-9	Alfa-metilstirene	LMS = 0,05 mg/kg
22932	001187-93-5	Perfluorometil per fluorovinil etere	LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzare solo per rivestimenti antiaderenti
24903	068425-17-2	Sciroppi da amido idrolizzato, idrogenati	In conformità con le specifiche dell'allegato V
25540	000528-44-9	Acido trimellitico	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(35)</sup>
25550	000552-30-7	Anidride trimellitica	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(35)</sup> (espresso in acido trimellitico)»

b) nelle seguenti righe, il contenuto delle colonne «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«10690	000079-10-7	Acido acrilico	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
10750	002495-35-4	Acrilato di benzile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
10780	000141-32-2	Acrilato di n-butile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
10810	002998-08-5	Acrilato di sec-butile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
10840	001663-39-4	Acrilato di terz-butile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
11470	000140-88-5	Acrilato di etile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
11590	000106-63-8	Isobutile acrilato	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
11680	000689-12-3	Acrilato di isopropile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
11710	000096-33-3	Acrilato di metile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
11830	000818-61-1	Acrilato di 2-idrossietile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
11890	002499-59-4	Acrilato di n-ottile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
11980	000925-60-0	Acrilato di propile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup>
13720	000110-63-4	Butan-1,4-diolo	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(24)</sup>
20020	000079-41-4	Acido metacrilico	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
20080	002495-37-6	Metacrilato di benzile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
20110	000097-88-1	Metacrilato di n-butile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
20140	002998-18-7	Metacrilato di sec-butile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
20170	000585-07-9	Metacrilato di terz-butile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
20890	000097-63-2	Metacrilato di etile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
21010	000097-86-9	Metacrilato di isobutile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
21100	004655-34-9	Metacrilato di isopropile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
21130	000080-62-6	Metacrilato di metile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
21190	000868-77-9	Metacrilato di 2-idrossietile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
21280	002177-70-0	Metacrilato di fenile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
21340	002210-28-8	Metacrilato di propile	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
21460	000760-93-0	Anidride metacrilica	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(37)</sup>
24190	008050-09-7	Colofonia	Cfr. "Colofonia" (N. Rif. 24100)»

c) la riga seguente viene eliminata:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«11000	050976-02-8	Acrilato di dicitlopentadienile	QMA = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> »

3) Nella sezione B vengono eliminate le seguenti righe:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«11500	000103-11-7	2-etilesil acrilato	
14260	000502-44-3	Caprolattone	
21370	010595-80-9	Metacrilato di 2-solfoetile	
22210	000098-83-9	alfa Metilstirene	
25540	000528-44-9	Acido trimellitico	QM(T) = 5 mg/kg di PF
25550	000552-30-7	Anidride trimellitica	QM(T) = 5 mg/kg di PF (espresso come acido trimellitico)»

## ALLEGATO II

L'allegato III alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1) Il punto 2 è sostituito da quanto segue:

«2) Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

- a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella lista se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
- b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:
- i) sostanze il cui nome contiene i termini "... acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;
- ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI.;

2) La sezione A viene modificata nel modo che segue:

a) sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«30340	330198-91-9	Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile	
30401	—	Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi	
31542	174254-23-0	Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C <sub>16</sub> -C <sub>18</sub> esteri alchilici	QM = 0,5 % (p/p) in PF
43480	064365-11-3	Carbone attivo	Conformemente alle specifiche dell'allegato V, parte B
62245	012751-22-3	Fosfuro di ferro	Solo per polimeri e copolimeri del PET
64990	025736-61-2	Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico	Conformemente alle specifiche dell'allegato V
66905	000872-50-4	N-metilpirrolidone	
66930	068554-70-1	Metilsilsesquiossano	Monomero residuo nel metilsilsesquiossano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano
67155	—	Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene	Non più dello 0,05 % p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell'allegato V
76415	019455-79-9	Acido pimelico, sale di calcio	

(1)	(2)	(3)	(4)
76815	—	Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C <sub>12</sub> -C <sub>22</sub> , pari, lineari.	Conformemente alle specifiche dell'allegato V
76845	031831-53-5	Poliestere di 1,4 butandiolo con caprolattone	Conformemente alle specifiche dell'allegato V
77370	070142-34-6	30-dipolidrossistearato di polietilenglicole	
79600	009046-01-9	Fosfato tridecilico d'etere di polietilenglicole	LMS = 5 mg/kg. Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell'allegato V
80000	009002-88-4	Cera di polietilene	
81060	009003-07-0	Cera di polipropilene»	

b) nelle righe seguenti, il contenuto delle colonne «Denominazione» e «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«30080	004180-12-5	Acido acetico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame)
35760	001309-64-4	Triossido di diantimonio	LMS = 0,04 mg/kg <sup>(39)</sup> (espresso come antimonio)
40580	000110-63-4	Butan-1,4-diolo	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(24)</sup>
42320	007492-68-4	Acido carbonico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame)
45195	007787-70-4	Bromuro di rame	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame)
45200	001335-23-5	Ioduro di rame	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame)
53610	054453-03-1	Etilendiammintetraacetato di rame	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame)
81515	087189-25-1	Poli(glicerolato di zinco)	LMS(T) = 25 mg/kg <sup>(38)</sup> (come zinco)
81760	—	Polveri, fiocchi e fibre d'ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame)
88640	008013-07-08	Olio di soia, epossidato	LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE, l'LMS è abbassato a 30 mg/kg
89200	007617-31-4	Acido stearico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame)
92030	010124-44-4	Acido solforico, sale di rame	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(7)</sup> (espresso come rame)
96190	020427-58-1	Idrossido di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg <sup>(38)</sup> (come zinco)
96240	001314-13-2	Ossido di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg <sup>(38)</sup> (come zinco)
96320	001314-98-3	Solfuro di zinco	LMS(T) = 25 mg/kg <sup>(38)</sup> (come zinco)»

c) vengono eliminate le seguenti righe:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«30400	—	Gliceridi acetilati	
38320	005242-49-9	4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene	Conformemente alle specifiche dell'allegato V»

3) La sezione B viene modificata come segue:

a) vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«31500	025134-51-4	Polimero dell'acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato	LMS(T) = 6 mg/kg <sup>(36)</sup> (espresso come acido acrilico) e LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acrilato di 2-etilesile)
38505	351870-33-2	Sale disodico, acido-2,3-dicarbosilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano	LMS = 5 mg/kg. Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96 %
38940	110675-26-8	2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(40)</sup>
49595	057583-35-4	Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile	LMS(T) = 0,18 mg/kg <sup>(16)</sup> (espresso come stagno)
63940	008062-15-5	Acido lignosolfonico	LMS = 0,24 mg/kg e da utilizzare solo come disperdente per dispersioni di plastica
66350	085209-93-4	Fosfato di 2,2'-metilene-bis(4,6di-terz-butilfenile) di litio	LMS = 5 mg/kg and LMS(T)= 0,6 <sup>(8)</sup> (espresso come litio)
67515	057583-34-3	Tris(etilesil tioglicolato) di stagno monometile	LMS(T) = 0,18 mg/kg <sup>(16)</sup> (espresso come stagno)
69160	014666-94-5	Acido oleico, sale di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg <sup>(14)</sup> (espresso come cobalto)
76681	—	Policiclopentadiene, idrogenato	LMS = 5 mg/kg <sup>(1)</sup>
85950	037296-97-2	Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell'acido silicico	LMS = 0,15 mg/kg (espresso come fluoruro). Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti
95265	227099-60-7	1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene	LMS = 0,05 mg/kg»

b) nelle righe che seguono, il contenuto delle colonne «Denominazione» e «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

N. Rif.	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«40020	110553-27-0	2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo	LMS(T) = 5 mg/kg <sup>(40)</sup>
50160	—	Bis[n-alcilile(C <sub>10</sub> -C <sub>16</sub> ) tioglicolato] di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)

(1)	(2)	(3)	(4)
50240	010039-33-5	Bis(2-etilesil maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50320	015571-58-1	Bis(2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50360	—	Bis(etil maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50400	033568-99-9	Bis(isoottil maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50480	026401-97-8	Bis(isoottil tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50560	—	1,4-butanodiol bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50640	003648-18-8	Dilaurato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50720	015571-60-5	Dimaleato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50800	—	Dimaleato di diottilstagno, esterificato	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50880	—	Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
50960	069226-44-4	Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
51040	015535-79-2	Tioglicolato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
51120	—	Tiobenzoato (2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,006 mg/kg <sup>(17)</sup> (espresso come stagno)
67180	—	Miscela di (50 % p/p) di ftalato n-decile e n-ottile, di (25 % p/p) ftalato di-n-decile e (25 % p/p) ftalato di-n-ottile	LMS = 5 mg/kg <sup>(1)</sup> »

c) viene eliminata la linea che segue:

N. Rif	N. CAS	Denominazione	Restrizioni e/o specifiche
(1)	(2)	(3)	(4)
«76680	068132-00-3	Policiclopentadiene, idrogenato	LMS = 5 mg/kg <sup>(1)</sup> »

## ALLEGATO III

Nella parte B dell'allegato V, sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

N. Rif.	ALTRE SPECIFICHE
«24903	<p>Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato</p> <p>In conformità con i criteri di purezza per lo sciroppo di maltitolo E 965 (ii) [direttiva 95/31/CE della Commissione (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15)]</p>
43480	<p>Carbone attivo</p> <p>Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui alla direttiva 95/45/CE della Commissione [GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24)], ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p)</p>
64990	<p>Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio</p> <p>Frazione PM &lt; 1 000 inferiore allo 0,05 % (p/p)</p>
67155	<p>Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-metil-2-benzossazolil)stilbene</p> <p>Miscela ottenuta dal processo di produzione nella tipica proporzione di (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %)</p>
76845	<p>Poliestere di Caprolattone con 1,4-butanediolo</p> <p>Frazione PM &lt; 1 000 inferiore al 0,05 % (p/p)</p>
76815	<p>Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari</p> <p>Frazione PM &lt; 1 000 inferiore al 5 % (p/p)</p>
79600	<p>Fosfato tridecilico d'etere di polietilenglicole</p> <p>Fosfato tridecilico d'etere di polietilenglicole (EO &lt; 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietilenglicole (EO &lt; 11) trideciletere pari al 10 %»</p>

## ALLEGATO IV

L'allegato VI è modificato come segue:

1) Le note <sup>(8)</sup>, <sup>(14)</sup> e <sup>(16)</sup> sono sostituite dai testi che seguono:

«<sup>(8)</sup> LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

<sup>(14)</sup> LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

<sup>(16)</sup> LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.»

2) Vengono aggiunte le seguenti note:

«<sup>(35)</sup> LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550 non deve superare la restrizione indicata.

<sup>(36)</sup> LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 e 31500 non deve superare la restrizione indicata.

<sup>(37)</sup> LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460 non deve superare la restrizione indicata.

<sup>(38)</sup> LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini "... acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i.

<sup>(39)</sup> Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

<sup>(40)</sup> LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020 non deve superare la restrizione indicata.»

---